SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 284**

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1996.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che sono stati già inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1995.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 novembre 1995, n. 516.

Norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Sono escluse dalla normativa di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura.

2-*ter*. Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-*bis* e i quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui, acquistabili dalle stesse per le normali attività produttive».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 970):

Presentato dal sen. STEFANI ed altri il 6 ottobre 1994.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 25 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 7, 15 febbraio 1995.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 10 marzo 1995.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 22 marzo 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2283):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 20 settembre 1995, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla X commissione il 26 settembre 1995 e approvato il 14 novembre 1995.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), e successive modifiche, così come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, così come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1.

2-bis. *Sono escluse dalla normativa di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1986, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 180 del 5 agosto 1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura.*

2-ter. *Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione di cui al comma* 2-bis *e i quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui, acquistabili dalle stesse per le normali attività produttive.*

3. [È vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro] (comma abrogato dall'art. 49 della legge 22 febbraio 1994, n. 146).

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del trasporto dei prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni».

— Il D.M. 1° agosto 1986 reca la disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.

95G0553

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1995.

Deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 472 del 1994 in favore delle società Iritecna e Delma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 luglio 1994, n. 472, recante misure urgenti in materia di rapporti finanziari con la Libia e, in particolare, l'art. 3, che consente di disporre delle deroghe ai divieti stabiliti dall'art. 1 della legge citata;

Vista l'istanza con la quale la UBAE Arab Italian Bank S.p.a. ha chiesto di poter accreditare in un conto disponibile la somma di 9.750.000 dollari statunitensi versata dalla società italiana Iritecna a favore della Lybian Iron and Steel Corporation (LISCO) di Tripoli a titolo di restituzione di un acconto a suo tempo versato dalla menzionata impresa libica alla società italiana per l'esecuzione di una commessa non completata da parte di quest'ultima, tenuto conto che detta somma sarà destinata dalla LISCO al regolamento di commesse che verranno affidate ad aziende italiane;

Vista l'istanza con la quale la società Delma S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata al pagamento delle commissioni dovute dalla Sahara Bank di Tripoli, il cui importo ammonta a 16.689.334 lire, al fine di ottenere lo svincolo dei fondi, pari a 204.390.000 lire, depositati a titolo di controgaranzia presso la suddetta Banca;

Sentiti i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, che hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

In deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 1994, n. 472, è consentito l'accreditamento in un conto disponibile della somma di 9.750.000 dollari statunitensi, con il vincolo che la stessa venga destinata dalla Lybian Iron and Steel Corporation di Tripoli al regolamento delle commesse da affidarsi ad imprese italiane.

In deroga al divieto di cui alla disposizione sopracitata è, altresì, consentito alla Delma S.p.a. di Milano di effettuare il trasferimento di 16.689.334 lire in favore della Sahara Bank di Tripoli.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1995

Il Presidente: DINI

95A7284

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 1995, n. 517.

Regolamento recante modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, di cui agli articoli da 23 a 26 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha previsto che le società destinatarie dei conferimenti di cui all'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nella misura, rispettivamente del 18 e del 14 per cento, sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto;

Visto l'art. 23, comma 5, del decreto-legge n. 41 del 1995, ai sensi del quale l'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 24, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995, che ha previsto che le società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, possono assoggettare, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 24 dello stesso decreto, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nella misura del 20 per cento, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto;

Visti gli articoli 23, comma 5, e 26, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, nei quali sono indicati i termini entro i quali devono essere versate le imposte sostitutive;

Visto l'art. 47 del decreto-legge n. 41 del 1995, con il quale si dispone che le somme riscosse in applicazione del decreto-legge stesso sono riservate all'Erario;

Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993 e i decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, concernenti l'approvazione delle distinte di versamento al concessionario delle deleghe bancarie, pubblicati nel supplemento ordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1994 e il decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, riguardante l'approvazione dei bollettini di conto corrente postale vincolato, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1994;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici tributo per il pagamento delle somme previste dagli articoli 23, commi 1 e 3, e 24, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995;

Visto l'art. 26, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 1995, ai sensi del quale le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 23 a 26 del predetto decreto sono da emanare con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 4644 del 20 novembre 1995);

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL.1/1.1.4/31890/4.5.46 del 22 novembre 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti e oggetto

1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai predetti conferimenti nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato art. 7, comma 5, possono applicare le imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previste, rispettivamente, dagli articoli 23, commi 1 e 3 e 24, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, relativamente ai beni o alle azioni che sono stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che sono ancora posseduti alla data del 24 febbraio 1995.

2. Nel caso in cui i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 siano stati conferiti ad altra società, l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, è applicata da detta società.

Art. 2.

Società conferitarie

1. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 41 del 1995 può essere applicata, rispettivamente, nella misura del 18 e del 14 per cento, sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti, quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995, e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell'esercizio stesso. Sono esclusi i titoli diversi dalle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nonché l'avviamento.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, la differenza di cui all'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, va computata con riferimento a tutti i beni ricevuti ovvero a quelli appartenenti alla medesima categoria omogenea e può essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto nonché al netto delle maggiori passività e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento, per gli importi che risultino ancora iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995. Tale differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile e i minori valori nonché le maggiori passività e fondi si considerano fiscalmente dedotti. Se al termine dell'esercizio in corso alla data del 24 febbraio 1995 l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti fiscalmente dedotti o che siano considerati tali eccede il 5 per cento del valore nominale o del costo di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

3. Se l'imposta sostitutiva è applicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995, la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata, per l'ente o la società conferente, costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti siano state conferite ad altra società, la differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del predetto art. 23, comma 1, è considerata costo fiscalmente riconosciuto anche delle azioni ricevute dall'ente o società in dipendenza del secondo conferimento.

4. Ove le azioni rivenienti dai conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 siano state conferite ad altra società, la differenza netta, di cui al comma 3, assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto dalle azioni ricevute dalla medesima società.

5. Qualora i beni ricevuti a seguito dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 siano stati conferiti ad altra società, la differenza netta, di cui al comma 3, assoggettata ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto-legge n. 41 del 1995, è considerata costo fiscalmente riconosciuto sia delle azioni ricevute dalla società conferente sia delle azioni ricevute dall'ente o società che ha effettuato il precedente conferimento a quest'ultima società. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad

imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o dalle società conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995.

6. Il maggior costo fiscalmente attribuito alle azioni, ai sensi dei commi 4 e 5, è comunque riconosciuto fino a concorrenza del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995.

Art. 3.

Società conferente

1. Le società conferenti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, possono assoggettare all'imposta sostitutiva del 20 per cento, prevista dall'art. 24, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995, in tutto o in parte, la differenza tra il valore delle azioni ricevute quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995 e il loro costo fiscalmente riconosciuto al termine dell'esercizio stesso.

Art. 4.

Azioni e quote

1. Le azioni e quote sulle quali può essere applicata l'imposta sostitutiva di cui all'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, sono quelle che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dell'art. 2424-*bis* del codice civile, e che sono iscritte come tali nell'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995.

Art. 5.

Categorie omogenee

1. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea e deve essere annotata nel prospetto di riconciliazione di cui all'art. 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1990.

2. Per le azioni e quote il raggruppamento in categorie omogenee deve essere effettuato in conformità all'art. 61, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Gli immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, indipendentemente dal requisito di strumentalità, si considerano appartenenti a due distinte categorie omogenee. Gli altri beni materiali ammortizzabili devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni immateriali l'applicazione dell'imposta sostitutiva può riguardare distintamente ciascuno di essi.

Art. 6.

Fusioni

1. Nei casi di fusione tra la società destinataria dei conferimenti e la società conferente, di cui all'art. 23, comma 4, e all'art. 26, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, si tiene conto anche dei maggiori valori che in dipendenza della fusione sono iscritti, in bilancio o in contabilità, sui beni della società conferitaria per effetto dell'imputazione contabile del disavanzo da annullamento. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare su cui è stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995. Alle riserve o fondi che non si considerano assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi del presente comma può essere applicata l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995.

2. Se le azioni o quote ricevute dalla società conferitaria in dipendenza dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, sono state successivamente annullate per effetto di operazioni di fusione o scissione, l'imposta sostitutiva è applicata, secondo i criteri previsti dall'art. 1 del presente decreto, sulla differenza tra il valore dei beni della società fusa o scissa iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto, e si tiene conto anche dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo di annullamento. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui le azioni o quote ricevute dalla società conferitaria siano state annullate per effetto di fusioni o scissioni perfezionate successivamente alle operazioni di fusione indicate nell'art. 23, comma 4, e nell'art. 26, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 1995.

Art. 7.

Effetti fiscali

1. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 3, e dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995, è considerata costo

fiscalmente riconosciuto dei beni e delle azioni a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 24 febbraio 1995. A decorrere dal medesimo esercizio, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'art. 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono computate tenendo conto del nuovo costo attribuito ai beni per i quali è stata chiesta l'applicazione dell'imposta sostitutiva e le quote di ammortamento dei beni stessi possono essere commisurate al nuovo costo aumentato delle quote di ammortamento stanziate in bilancio e non dedotte ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 218 del 1990. Nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, va indicato il nuovo costo fiscalmente riconosciuto attribuito ai beni e quello, aumentato ai sensi del periodo precedente, sul quale vanno computate le quote di ammortamento.

Art. 8.

Istanza

1. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data del 24 febbraio 1995.

2. La regolare presentazione dell'istanza comporta il riconoscimento dei maggiori valori fiscali. In caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte sostitutive dovute sulla base degli importi indicati nel modello si applicano le disposizioni per la liquidazione e riscossione in materia di imposte sui redditi.

Art. 9.

Pagamento

1. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovuta per effetto dell'applicazione degli articoli da 23 a 26 del decreto-legge n. 41 del 1995, è istituito il codice-tributo 2023, la cui legenda è la seguente: «Imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'ILOR - artt. da 23 a 26 L. 85/1995».

2. Il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 va eseguito al competente concessionario della riscossione direttamente o mediante delega alle banche, utilizzando rispettivamente la distinta mod. 22 o la delega di pagamento mod. D; in caso di pagamento tramite gli uffici postali va utilizzato il bollettino mod. 31.

3. Il periodo di riferimento da riportare nei modelli di versamento è l'anno in cui si versa l'imposta nella forma AA.AA.

4. Le avvertenze riportate sugli indicati modelli 22, 31 e D vanno integrate con il codice-tributo 2023, di cui al comma 1, ferma restando la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

5. Le somme riscosse con il codice-tributo 2023, al netto delle commissioni spettanti, vanno versate per intero all'erario, al capo VI, capitolo 1046, non articolato, del bilancio dello Stato.

6. Le somme corrisposte per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere relativo all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'art. 23 sono indeducibili e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 novembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1995
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 183

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riportano i commi 1 e 3 dell'art. 23 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

«1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura del *18 per cento* sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione dei titoli diversi dalle partecipazioni

costituenti immobilizzazioni finanziarie nonché dell'avviamento, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. *L'applicazione dell'imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.* Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto

2 *(Omissis).*

3. Le società di cui al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al *14 per cento.* In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o società conferente»

— Si riportano i commi 2 e 5 dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, citato nel presente decreto: .

«2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma, non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'art. 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso art. 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

3-4. *(Omissis).*

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'art 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

— Si riporta il comma 5 dell'art. 23 del predetto D.L. n. 41 del 1995: «5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'imposta sostitutiva va versata entro il *31 ottobre 1995*; il versamento può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro la stessa data e, per la differenza, in parti uguali, entro il 31 gennaio 1996 ed il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo».

— Si riporta il comma 1 dell'art. 24 del predetto D.L. n. 41 del 1995: «1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, in tutto o in parte, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 23, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Si riporta il testo dell'art. 24 del D.L n. 41/1995:

«Art. 24 *(Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218).* — 1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, in tutto o in parte, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 23, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie».

— Si riporta il comma 3 dell'art. 26 del predetto D.L. n. 41 del 1995: «3. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli da 23 a 25 si applicano anche alle operazioni di conferimento, effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, i cui atti siano perfezionati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ma comunque entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, nonché per le operazioni di conferimento i cui atti siano stati perfezionati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, alle operazioni di fusione previste dall'art. 23, comma 4, perfezionate entro il predetto termine. Per tali operazioni come valore dei beni e come valore delle azioni si assume quello iscritto in contabilità in dipendenza del conferimento o della fusione e l'imposta deve essere versata in unica soluzione entro un mese dal perfezionamento dell'atto di conferimento o di fusione. Per le operazioni di conferimento perfezionate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto gli effetti previsti dalle disposizioni dei precedenti periodi non si producono qualora le società destinatarie dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, partecipino ad una operazione di fusione o di scissione con la società conferente entro l'esercizio successivo a quello nel corso del quale è stato perfezionato il conferimento».

— Si riporta il testo dell'art. 47 del predetto D.L. n. 41 del 1995:

«Art. 47 *(Devoluzione erariale delle maggiori entrate).* — 1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal

presente decreto. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

— Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993: «Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale».

— Si riporta l'epigrafe dei decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, concernenti l'approvazione delle distinte di versamento al concessionario e delle deleghe bancarie, pubblicati nel supplemento ordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1994:

«Approvazione delle distinte per il versamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei titolari di conto fiscale; approvazione dei documenti contabili e delle relative modalità di compilazione per la contabilizzazione delle somme riscosse dai concessionari o tramite delega alle aziende di credito, relative a contribuenti titolari e non di conto fiscale».

«Modalità di versamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto con delega irrevocabile di versamento al concessionario alle aziende di credito; approvazione dei modelli di riepilogo dell'accreditamento delle somme riscosse al concessionario».

— Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, concernente l'approvazione dei bollettini di conto corrente postale vincolato, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1994:

«Approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento diretto al concessionario delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei titolari di conto fiscale».

— Si riporta il comma 4 dell'art. 26 del suddetto D L. n. 41/1995: «4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 23 a 26 del presente decreto».

— Si riportano gli articoli 23 e 26 del D.L. n. 41 del 1995:

«Art. 23 *(Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)*. — 1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura del 18 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione dei titoli diversi dalle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nonché dell'avviamento, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'applicazione dell'imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.

3. Le società di cui al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 14 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o società conferente.

4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si è fusa con la società conferente l'imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.

5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'imposta sostitutiva va versata entro il 31 ottobre 1995; il versamento può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro la stessa data e, per la differenza, in parti uguali, entro il 31 gennaio 1996 ed il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo».

«Art. 26 *(Disposizioni attuative)*. — 1. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva stessa. Non concorrono a formare il reddito le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere relativo all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'art. 23.

2. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

3. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli da 23 a 25 si applicano anche alle operazioni di conferimento, effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, i cui atti siano perfezionati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ma comunque entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, nonché per le operazioni di conferimento i cui atti siano stati perfezionati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, alle operazioni di fusione previste dall'art. 23, comma 4, perfezionate entro il predetto termine. Per tali operazioni come valore dei beni e come valore delle azioni si assume quello iscritto in contabilità in dipendenza del conferimento o della fusione e l'imposta deve essere versata in unica soluzione entro un mese dal perfezionamento dell'atto di conferimento di fusione. Per le operazioni di conferimento perfezionate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto gli effetti previsti dalle disposizioni dei precedenti periodi non si producono qualora le società destinatarie dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, partecipino ad una operazione di fusione o di scissione con la società conferente entro l'esercizio successivo a quello nel corso del quale è stato perfezionato il conferimento.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 23 a 26 del presente decreto».

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n 400: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, vedi nelle note alle premesse.

— Per l'art. 23, commi 1 e 3, del D.L. n. 41/1995, vedi nelle note alle premesse.

— Per l'art. 24, comma 1, del D.L. n. 41/1995, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2.

— Per l'art. 23, commi 1 e 3, del D.L. n. 41/1995, vedi nelle note alle premesse.

— Per l'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218/1990, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 3

— Per l'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, vedi nelle note alle premesse.

— Per l'art. 24, comma 1, del D L. n. 41/1995, vedi nelle note alle premesse

Note all'art. 4

— Per l'art. 23, commi 1 e 3, del D.L. n. 41/1995, vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta il comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87:

«4. Sono considerate immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo, come definite dall'art. 4; i titoli e gli altri valori mobiliari sono considerati immobilizzazioni finanziarie solo se destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

(Articoli 9, lettere *b), c.I) e c.II),* e 16 della direttiva n. 78/660 e art. 35, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 86/635)».

— Si riporta il testo dell'art. 2424-*bis* del codice civile:

«Art. 2424-*bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale).* — 1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

2. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni.

3. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

4. Nella voce «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.

5. Nella voce «ratei e risconti attivi» devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo».

Nota all'art. 5:

— Per l'art. 7, comma 2, della legge n. 218/1990, vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta il comma 2 dell'art. 61 del D.P.R. n. 917/1986: «2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche».

Note all'art. 6:

— Si riporta il comma 4 dell'art. 23 del D.L. n. 41/1995: «4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si è fusa con la società conferente l'imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2

— Si riporta il comma 3 dell'art. 26 del D L. n. 41/1995: «3. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli da 23 a 25 si applicano anche alle operazioni di conferimento, effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, i cui atti siano perfezionati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ma comunque entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, nonché per le operazioni di conferimento i cui atti siano stati perfezionati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, alle operazioni di fusione previste dall'art. 23, comma 4, perfezionate entro il predetto termine. Per tali operazioni come valore dei beni e come valore delle azioni si assume quello iscritto in contabilità in dipendenza del conferimento o della fusione e l'imposta deve essere versata in unica soluzione entro un mese dal perfezionamento dell'atto di conferimento o di fusione. Per le operazioni di conferimento perfezionate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto gli effetti previsti dalle disposizioni dei precedenti periodi non si producono qualora le società destinatarie dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, partecipino ad una operazione di fusione o di scissione con la società conferente entro l'esercizio successivo a quello nel corso del quale è stato perfezionato il conferimento.

— Per l'art. 23, commi 1 e 3, del D.L. n. 41/1995, vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta il comma 1 dell'art. 22 del D.L. n. 41/1995: «1. Le riserve e i fondi in sospensione d'imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento e di quelli indicati nei commi successivi, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento. Tra le riserve ed i fondi in sospensione d'imposta si ricomprendono i fondi di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la parte trasferita ai sensi dell'art. 42, comma 2, del predetto decreto».

— Per l'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218/1990 vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per l'art. 23, commi 1 e 3, del D.L. n. 41/1995, vedi nelle note alle premesse.

— Per l'art. 24, comma 1, del D.L. n. 41/1995, vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 67, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986: «7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato».

— Per l'art. 7, comma 2, della legge n. 218/1990, vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 16 del D.P.R. n. 500/1973:

«Art. 16 (*Registro dei beni ammortizzabili*). — Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazione, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione».

Nota all'art. 9:

— Per gli articoli 23 e 26 del D.L. n. 41/1995, vedi nelle note alle premesse.

95G0565

DECRETO 20 novembre 1995.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di tre nuovi fiammiferi e determinazione delle loro aliquote di imposta di fabbricazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1993, coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10,00 per cento;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, concernente le condizioni e le modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1995, concernente la variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1995;

Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi, effettuata dalla società P. Erre Italia S.a.s., con sede in S. Martino (Ferrara), via Penavara, 157;

Viste le proposte presentate in data 31 ottobre 1995 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto comitato, di procedere all'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi denominati «K M Carezza» «K M

Camino» e «K M Carezza Mini» prodotti dalla fabbrica KM Zundholz International Karl Muller GMBH di Meckesheim/Germany;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico, tre nuovi tipi di condizionamenti di fiammiferi, denominati «K M Carezza», «K M Camino» e «K M Carezza Mini» le cui caratteristiche sono così determinate:

a) Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «K M Carezza»:

Caratteristiche dei fiammiferi:

lunghezza senza capocchia: mm 47;

lunghezza con capocchia: mm 49;

diametro: mm 2,1;

tolleranza massima misure: 2%;

diametro capocchia minima: mm 2,5;

diametro capocchia massima: mm 3,5;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 78 x 56 x 35;

grammatura cartoncino: gr 400 al mq;

ruvido: striscie sui due lati di mm 79 x 28;

tolleranza del contenuto: 4%;

b) Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «K M Camino»:

Caratteristiche dei fiammiferi:

lunghezza senza capocchia: mm 88;

lunghezza con capocchia: mm 88,5;

diametro: mm 3;

tolleranza massima misure: 2%;

diametro capocchia minima: mm 3;

diametro capocchia massima: mm 4,5;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 110 x 19,5 x 64,5;

grammatura cartoncino: gr 400 al mq;

ruvido: striscie sui due lati di mm 110 x 18;

tolleranza del contenuto: 4%;

c) Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «K M Carezza Mini»:

Caratteristiche dei fiammiferi:

lunghezza senza capocchia: mm 47;

lunghezza con capocchia: mm 49;

diametro: mm 2,1;

tolleranza massima misure: 2%;

diametro capocchia minima: mm 2,5;

diametro capocchia massima: mm 3,5;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 57 x 37 x 14;

grammatura cartoncino: gr 400 al mq;

ruvido: striscie sui due lati di mm 57 x 10;

tolleranza del contenuto: 4%.

Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi e le relative aliquote d'imposta di fabbricazione sono stabiliti nelle misure indicate negli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «K M Carezza», «K M Camino» e «K M Carezza Mini».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

47) colore «rosso violaceo», con legenda «K M Carezza» in basso, per la scatola di cartoncino con 240 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati «K M Carezza»;

48) colore «giallo», con legenda «K M Camino» in basso, per la scatola di cartoncino con 50 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati «K M Camino»;

49) colore «verde smeraldo», con legenda «K M Carezza Mini» in basso, per la scatola di cartoncino con 40 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati «K M Carezza Mini».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui ai commi precedenti, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi «K M Carezza», «K M Camino» e «K M Carezza Mini» le marche indicate all'art. 1, rispettivamente, ai numeri 43, 33 e 8 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue:

1) Scatola di cartone con 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «K M Carezza»	L. 1.100
2) Scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «K M Camino»	» 2.000
3) Scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «K M Carezza Mini».	» 300

Art. 3.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure di seguito indicate unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
	—	—
1) Scatola di cartone con 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «K M Carezza»	280,035	175,63
2) Scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «K M Camino»	421,672	319,328
3) Scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «K M Carezza Mini»	92,0708	47,8992

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A7245

DECRETO 27 novembre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio imposte dirette e commissione tributaria di primo grado di Ivrea in data 13 ottobre 1995 per la partecipazione del personale allo sciopero di tre ore e mezza indetto per il territorio del Canavese;

ufficio imposte dirette di Orvieto in data 27 ottobre 1995 per le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico ad Orvieto Scalo;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Piemonte:

ufficio imposte dirette e commissione tributaria di primo grado di Ivrea in data 13 ottobre 1995;

Regione Umbria:

ufficio imposte dirette di Orvieto in data 27 ottobre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A7219

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 novembre 1995.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1995, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2000;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2000, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare, ove occorra, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° ottobre 1995, a quella n. 10, di scadenza 1° aprile 2000.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036716», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righi in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 10,50%-1° aprile 1995/2000 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1994, n. 726 e D.M. 24 aprile 1995 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere maiuscole) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 93,50 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° aprile 1995 - Roma, 1° aprile 1995; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale» (Piemontese), al centro, «Il Dirigente» (Marzio), sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 812350 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «Del moto dell'acqua» e recante in sottofondo il disegno della «Macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2000; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro Poliennali - 1° aprile 1995/2000 - Leggi 8 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1994, n. 726 e D.M. 24 aprile 1995 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036716», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 10,50% - 1° aprile 1995/2000».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia - bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello - verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole - giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro - blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro - rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro - verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000 in viola - rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni, è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1995

p. *Il direttore generale:* LAGONA

95A7246

DECRETO 27 novembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata triennale, con godimento 1° novembre 1995, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre e 13 novembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 novembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 105.300 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/1998, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1995, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 dicembre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, entro le ore 13 del giorno 30 novembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 novembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 26 ottobre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 dicembre 1995, al prezzo di

aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 4 dicembre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 1998, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1998, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7248

DECRETO 27 novembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° novembre 1995, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro e autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre e 13 novembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° novembre 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 novembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 105.300 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° novembre 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 6.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, entro le ore 13 del giorno 29 novembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete

nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 novembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 26 ottobre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° dicembre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 1° dicembre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7247

DECRETO 27 novembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° novembre 1995, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre e 13 novembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 novembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 105.300 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/2000, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1995, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 dicembre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, entro le ore 13 del giorno 30 novembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 novembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 26 ottobre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 dicembre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 4 dicembre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni da 1996 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2000, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7249

DECRETO 27 novembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata decennale, con godimento 1° settembre 1995, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 28 agosto, 13 e 26 settembre e 12 e 26 ottobre e 13 novembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 novembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 105.300 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 28 agosto 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quattordicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 28 agosto 1995, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 1° dicembre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 28 agosto 1995, entro le ore 13 del giorno 29 novembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tredicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 novembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della tredicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 28 agosto 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni nè superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° dicembre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per novanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 1° dicembre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni da 1996 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7250

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 ottobre 1995.

Riconoscimento di organismo competente nel settore della compatibilità elettromagnetica (EMC).

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITÀ DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

E

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992;

Visti l'art. 1, comma 1, lettera *e*), del citato decreto legislativo n. 476/1992 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che devono essere soddisfatte dall'organismo stesso;

Visto l'art. 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo che designa quali autorità competenti, per l'attuazione del decreto medesimo, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 476/92 che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'ordinanza dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni 30 agosto 1993, pubblicata nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20/1993, parte seconda, concernente la procedura per il rilascio del riconoscimento degli organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica;

Vista la domanda presentata, ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, in data 1° giugno 1993 dalla SGS Elettronica S.r.l., successivamente denominata ALFLAB come da atto notarile del 24 novembre 1993;

Vista la relazione presentata all'ispettorato generale delle telecomunicazioni in data 19 luglio 1995 dai componenti del gruppo di valutazione, designati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della valutazione dell'organismo candidato al riconoscimento;

Visto il parere formulato dalla commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 28 luglio 1995, favorevole al rilascio del riconoscimento;

Considerato che, a seguito dell'approvazione della legge comunitaria 1994, dovrà essere emanato apposito decreto legislativo per rivedere la disciplina della compatibilità elettromagnetica, ivi compresa la procedura per il riconoscimento degli organismi competenti in materia;

Considerato che nelle more dell'emanazione del decreto legislativo predetto, si può provvedere ad un riconoscimento provvisorio degli organismi di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo ALFLAB, sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, è riconosciuto competente, in via provvisoria, in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori:

apparecchi industriali, scientifici e medicali;

apparecchi elettrodomestici e similari, utensili elettrici e apparecchi elettrici similari;

lampade fluorescenti e apparecchi di illuminazione;

ricevitori radiofonici, televisivi e apparecchi associati;

apparecchiature per la tecnologia dell'informazione;

apparecchiature elettroniche per uso didattico/educativo;

apparecchi terminali di telecomunicazione inclusi apparati ISDN;

strumenti di pesatura (solo per gli aspetti legati all'emissione).

2. Il riconoscimento provvisorio è tramutato in definitivo qualora, in una successiva procedura di riconoscimento, i requisiti richiesti rimangano inalterati.

Roma, 20 ottobre 1995

Il direttore generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi
RIGHETTI

Il direttore generale per la produzione industriale
AMMASSARI

95A7218

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 novembre 1995

Riconoscimento della indicazione geografica tipica «Mitterberg tra Cauria e Tel», in tedesco «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, nella regione Trentino-Alto Adige ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della provincia autonoma di Bolzano e nella regione Trentino Alto Adige;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Mitterberg tra Cauria e Tel», in tedesco «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» per i vini ed i mosti prodotti nella zona di produzione ricadente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, nella regione Trentino-Alto Adige;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visti il parere espresso dal Comitato predetto sulla citata domanda di riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra indicata riguardante i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, nella regione Trentino-Alto Adige e la proposta, dallo stesso Comitato formulata, del corrispondente disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1995;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalità l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione dei rispettivi disciplinari di produzione in conformità delle proposte formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Mitterberg tra Cauria e Tel», in tedesco «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» prodotti nella provincia autonoma di Bolzano, nella regione Trentino Alto Adige.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Mitterberg tra Cauria e Tel», in tedesco «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» riconosciuta con il presente decreto (annesso *A*).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Mitterberg tra Cauria e Tel», in tedesco «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MITTERBERG TRA CAURIA E TEL», IN TEDESCO «MITTERBERG ZWISCHEN GFRILL UND TOLL» O «MITTERBERG».

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll», o «Mitterberg» accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» accompagnata dalla specificazione «bianco» (in lingua tedesca weiss) o «rosso» (in lingua tedesca rot) o «rosato» (in lingua tedesca «rosé») è riservata rispettivamente ai vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

Le suddette specificazioni sono obbligatorie, nella designazione e presentazione dei vini, ad eccezione della tipologia frizzante, per la quale sono facoltative.

I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bolzano, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg», con la specificazione di uno dei vitigni Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Schiava, Pinot nero solo se vinificato in bianco è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bolzano, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» con la specificazione di uno dei vitigni Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, di cui al precedente comma, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. I vini recanti la qualificazione novello devono essere ottenuti dalle uve delle varietà di vite Lagrein, minimo 60%, Schiava per l'eventuale differenza.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni sottoelencati, ricadenti nell'ambito del territorio della provincia autonoma di Bolzano: Andriano, Appiano, Barbiano, Bolzano, Bressanone, Bronzolo, Caines, Caldaro, Castebello-Ciardes, Castelrotto, Cermes, Chiusa, Cornedo sull'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Funes, Gargazzone, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Meltina,

Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Naz-Sciaves, Naturno, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Silandro, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena, Velturno, Villandro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» bianco, rosso e rosato e per i vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» con la specificazione del vitigno ai seguenti quantitativi:

bianco: tonnellate 17;

rosso: tonnellate 18;

rosato: tonnellate 18,

Chardonnay: tonnellate 17,

Pinot bianco: tonnellate 17;

Pinot grigio: tonnellate 17;

Pinot nero. tonnellate 15;

Schiava (gentile, grigia, grossa): tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg», seguita dal riferimento al colore o al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 8,5% per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Art. 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6

I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg», seguita dal riferimento al colore o al nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Mitterberg» bianco: 10%;

«Mitterberg» rosso: 10%;

«Mitterberg» rosato: 10%;

«Mitterberg» frizzante: 10%,

«Mitterberg» novello: 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A7174

DECRETO 18 novembre 1995.

Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Allerona», «Assisi», «Bettona», «Cannara», «Lago di Corbara», «Narni», «Spello», «Umbria» per i vini prodotti nel territorio della regione Umbria ed approvazione dei relativi disciplinari di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Umbria;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Allerona», «Assisi», «Bettona», «Cannara», «Lago di Corbara», «Narni», «Spello», «Umbria», per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione della regione Umbria;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione Umbria e le proposte, dallo stesso

Comitato formulate, dei corrispondenti disciplinari di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalità l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione dei rispettivi disciplinari di produzione in conformità delle proposte formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Allerona» prodotti nella regione Umbria.

2. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Assisi» prodotti nella regione Umbria.

3. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Bettona» prodotti nella regione Umbria.

4. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Cannara» prodotti nella regione Umbria.

5. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Lago di Corbara» prodotti nella regione Umbria.

6. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Narni» prodotti nella regione Umbria.

7. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Spello» prodotti nella regione Umbria.

8. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Umbria» prodotti nella regione Umbria.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Allerona» riconosciuta con il presente decreto (annesso *A*).

2. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Assisi» riconosciuta con il presente decreto (annesso *B*).

3. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Bettona» riconosciuta con il presente decreto (annesso *C*).

4. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Cannara» riconosciuta con il presente decreto (annesso *D*).

5. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Lago di Corbara» riconosciuta con il presente decreto (annesso *E*).

6. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Narni» riconosciuta con il presente decreto (annesso *F*).

7. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Spello» riconosciuta con il presente decreto (annesso *G*).

8. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Umbria» riconosciuta con il presente decreto (annesso *H*).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. Ciascuna indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Allerona», «Assisi», «Bettona», «Cannara», «Lago di Corbara», «Narni», «Spello», «Umbria» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei corrispondenti annessi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ALLERONA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Allerona», accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Allerona» è riservata ai seguenti vini

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Allerona» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni.

La indicazione geografica tipica «Allerona» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Allerona» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Allerona» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Allerona, Castelviscardo e Castelgiorgio, in provincia di Terni.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Allerona» bianco, rosso e rosato a tonnellate 14, per i vini ad indicazione geografica tipica «Allerona» con la specificazione del vitigno a tonnellate 12.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Allerona», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi; con specificazione del vitigno 10,5%;

10% per i rosati; con specificazione del vitigno 11%;

10% per i rossi; con specificazione del vitigno 11%.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Allerona» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, tranne che per il passito, la cui resa non deve essere superiore al 45%.

Per le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Allerona» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Allerona», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Allerona» bianco 10,5%; con la specificazione del vitigno 11%;

«Allerona» rosso 11%; con la specificazione del vitigno 12%;

«Allerona» rosato 11%; con la specificazione del vitigno 11,5%;

«Allerona» novello 11%;

«Allerona» frizzante 10,5%;

«Allerona» passito come per legge.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Allerona» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Allerona» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *B*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ASSISI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Assisi», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Assisi» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Assisi» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Perugia.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Assisi» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Assisi, in provincia di Perugia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Assisi» bianco, a tonnellate 15; per i vini ad indicazione geografica tipica «Assisi» rossi e rosati a tonnellate 14.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Assisi», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Assisi», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Assisi» bianco 10%;

«Assisi» rosso 10%;

«Assisi» rosato 10%;

«Assisi» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Assisi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Assisi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *C*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «BETTONA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Bettona», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Bettona» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Bettona» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Perugia.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Bettona» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Bettona, in provincia di Perugia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Bettona» bianco, non deve essere superiore a tonnellate 15; per le tipologie rosso e rosato a tonnellate 14.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bettona», devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Bettona», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

bianco 10%;

rosso 10%;

rosato 10%;

novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Bettona» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Bettona» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *D*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «CANNARA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Cannara», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Cannara» è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nella tipologia passito.

I vini ad indicazione geografica tipica «Cannara» rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati da soli o congiuntamente, per la provincia di Perugia.

La indicazione geografica tipica «Cannara», con la specificazione del vitigno Vernaccia (localmente Cornetta) è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal predetto vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Cannara» con la specificazione del vitigno di cui al presente articolo possono essere prodotti nella tipologia passito.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Cannara» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bettona, Bevagna e Cannara in provincia di Perugia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Cannara» non deve essere superiore a tonnellate 14, anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Cannara», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla normativa vigente.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 45% per il passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Cannara», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Cannara» rosso 10%;

«Cannara» passito, secondo la normativa vigente.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Cannara» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Cannara» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *E*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «LAGO DI CORBARA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Lago di Corbara», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Lago di Corbara» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi.

I vini ad indicazione geografica tipica «Lago di Corbara» bianchi e rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Lago di Corbara» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Baschi e delle frazioni di Corbara, Colonnetta di Prodo, Fossatello, Prodo e Titignano del comune di Orvieto, in provincia di Terni.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Lago di Corbara», non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per i tipi bianchi, e a tonnellate 10 per i tipi rossi.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Lago di Corbara», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,5% per i bianchi;

11,5% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 45% per il tipo passito.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Lago di Corbara» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Lago di Corbara», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Lago di Corbara» bianco 10,5% anche nella tipologia frizzante;

«Lago di Corbara» rosso 12%;

«Lago di Corbara» passito, secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Lago di Corbara» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Lago di Corbara» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO F

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «NARNI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Narni», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Narni» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie passito e novello;

rosati, anche nella tipologia novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Narni» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Narni» con la specificazione del vitigno Ciliegiolo è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal detto vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Narni» comprende in tutto i territori dei comuni di Attigliano, Giove, Penna in Teverina e in parte i territori dei comuni di Alviano, Amelia, Calvi dell'Umbria, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Sangemini e Terni, in provincia di Terni.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal punto di incontro della strada provinciale Amelia-Orte con la strada statale n. 205 Amerina, all'interno dell'abitato di Amelia, si segue quest'ultima strada per lungo tratto fino al suo incrocio con la strada provinciale Tuderte-Amerina.

Si segue quest'ultima strada in direzione nord fino al bivio con la provinciale Sambucetole-Castel dell'Aquila e si percorre quest'ultima per breve tratto, fino al suo incrocio con il fosso di S. Cristoforo che si discende fino alla confluenza col fosso Grande.

Si risale il fosso Grande per lungo tratto in direzione nord fino alla confluenza del fosso di Vallicciano.

Il confine continua risalendo quest'ultimo fosso in direzione nord-est fino alla confluenza del fosso di Collefiorito che si risale anch'esso fino al suo incrocio con la strada provinciale di Farnetta.

Si prende tale strada in direzione est fino all'incrocio con la provinciale Tuderte-Amerina che si percorre attraversando l'abitato di Montecastrilli fino all'incrocio con la strada provinciale di Sette Valli in località Castel Todino;

La delimitazione segue quest'ultima strada provinciale di Sette Valli, in direzione sud-est, fino all'incrocio con la strada statale Tiberina n. 3-*bis*.

Si percorre quest'ultima strada in direzione Sangemini, fino all'incrocio con la ferrovia Centrale-Umbra.

Si segue tale linea ferrata in direzione Terni fino all'incrocio con il fosso Gabelletta, subito dopo quota 264 che si discende in direzione sud fino all'incrocio con la strada statale Ternana n. 79.

La delimitazione continua seguendo in direzione ovest tale strada statale n. 79 fino all'incrocio con il confine comunale tra Sangemini e Terni.

Si segue quest'ultimo confine amministrativo in direzione sud fino al punto di incontro dei confini comunali di Sangemini, Terni e Narni.

Si prosegue lungo la linea di confine tra i comuni di Narni e Terni, fino a giungere, dopo un lungo tratto, al punto di incontro dei confini comunali di Terni, Narni e Stroncone.

La delimitazione continua lungo il confine tra i comuni di Stroncone e Narni fino a giungere in prossimità del torrente Aia a quota 152.

Si attraversa il torrente Aia e si continua seguendo la strada provinciale dell'Aia in direzione ovest fino al suo incrocio con la strada statale n. 3 Flaminia.

Si segue la strada statale Flaminia in direzione di Narni e, passando all'interno dell'abitato, si continua fino al bivio per Calvi percorrendo la strada provinciale Calvese, per lungo tratto, si giunge in prossimità dell'abitato di Calvi dell'Umbria, lo si costeggia lungo il versante ovest e si continua la strada in direzione Montebuono fino ad incrociare il limite di provincia.

La delimitazione continua lungo il confine della provincia di Terni in direzione prima ovest poi nord per lunghissimo tratto seguendo, in particolare, i confini del comune di Calvi dell'Umbria, poi di Otricoli e successivamente, nell'ordine, quelli di Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano e Guardea fino ad incrociare la linea di confine tra i comuni di Montecchio e Guardea e prosegue lungo quest'ultima linea, in direzione est, fino all'incrocio con la strada statale n. 205 Amerina.

La delimitazione continua seguendo in direzione sud detta strada per lungo tratto fino a raggiungere nuovamente l'incrocio con la strada provinciale Amelia-Orte, all'interno dell'abitato di Amelia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Narni», anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 15 per la tipologia bianco e a tonnellate 14 per le tipologie rosso e rosato.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Narni», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 45% per la tipologia passito.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Narni» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Narni», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Narni» bianco 10%, anche nella tipologia frizzante;

«Narni» rosso 10%;

«Narni» rosato 10%;

«Narni» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Narni» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Narni» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO G

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SPELLO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Spello», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Spello» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Spello» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Perugia.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Spello» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Spello, in provincia di Perugia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Spello» non deve essere superiore a tonnellate 15 per la tipologia bianco, e a tonnellate 14 per le tipologie rosso e rosato.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Spello», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Spello» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Spello» bianco 10%;

«Spello» rosso 10%;

«Spello» rosato 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Spello» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Spello» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *H*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «UMBRIA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Umbria», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Umbria» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Umbria» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Perugia e Terni.

La indicazione geografica tipica «Umbria» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Perugia e di Terni è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Perugia e di Terni fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Umbria» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Umbria» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Perugia e di Terni della regione Umbria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Umbria» a tonnellate 15 per la tipologia bianco, con la specificazione del vitigno a tonnellate 13; per i vini ad indicazione geografica tipica «Umbria» rossi e rosati a tonnellate 14, con la specificazione del vitigno a tonnellate 12.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Umbria», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% per tutte le tipologie.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 45% per la tipologia passito.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Umbria» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Umbria», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Umbria» bianco 10,5%;

«Umbria» rosso 11%;

«Umbria» rosato 11%;

«Umbria» passito, secondo la normativa vigente;

«Umbria» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Umbria» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Umbria» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A7172

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della sistemazione di una pista da sci da parte della S.I.A.M. S.r.l. (Deliberazione n. VI/3758).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; .

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 7 aprile 1995 prot. n. 17452, da parte della S.I.A.M. S.r.l. per la realizzazione di sistemazione pista da sci su un'area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappali 23, 27, foglio 23 (solo per la parte oggetto delle opere ed escludendo ogni taglio di piante) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431. in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella creazione di più favorevoli condizioni di sviluppo della popolazione con opere che peraltro riguardano la sistemazione di strutture già in essere;

Vista certificazione sindacale espressa in data 29 marzo 1995, n. 1124, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), mappali 23, 27, foglio 23, (solo per la parte oggetto dei lavori e senza la possibilità di effettuare il

taglio piante previsto dal progetto) dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7223

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un sopralzo per un ripetitore Telecom da parte della Telecom Italia. (Deliberazione n. VI/3759).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 10 maggio 1995 prot. n. 22499, da parte della Telecom Italia per la realizzazione di sopralzo ripetitori su un'area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappale 699 (parte) foglio 17 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel potenziamento del servizio pubblico telefonico;

Vista certificazione sindacale espressa in data 14 giugno 1994, n. 2166, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), mappale 699 (parte), foglio 17, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7225

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di antenne su un traliccio esistente e di un ricovero per apparati telefonici da parte della Telecom Italia. (Deliberazione n. VI/3761).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 22 giugno 1995, prot. n. 30578, da parte della Telecom Italia S.p.a. per la realizzazione di posa antenne telefoniche e costruzione ricovero apparati su un'area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio). mappale 66, foglio 8 (per la parte oggetto di lavori) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel potenziamento del servizio radiomobile;

Vista certificazione sindacale espressa in data 15 giugno 1995, n. 2193, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo:

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), mappale 66, foglio 8 (per la parte oggetto di lavori), dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7224

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica a 0,4 KV in cavo aereo ed interrato in località «Nesarolo» da parte dell'Enel. (Deliberazione n. VI/3762).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 25 luglio 1995, prot. n. 35141, dall'Enel per la realizzazione di una linea elettrica a 0,4 KV in cavo aereo ed interrato in località «Nesarolo» su un'area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina (Sondrio), mappali 333, 135, 133, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 107, 106, 105, 104, 101, 91, 85, 48, 47, 46, 45, foglio 15, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel fornire l'energia elettrica a nuove utenze ubicate in località «Nesarolo»;

Vista la deliberazione della giunta comunale espressa in data 28 febbraio 1995, n. 101, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Montagna in Valtellina (Sondrio), mappali 333, 135, 133, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 107, 106, 105, 104, 101, 91, 85, 48, 47, 46, 45, foglio 15 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMICONI

Il segretario: GAETA

95A7229

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un centro polifunzionale in sostituzione del teatro tenda esistente da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/3763).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939,

n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 5 luglio 1995 prot. n. 32437, dal comune di Livigno (Sondrio), per la realizzazione di un centro polifunzionale in sostituzione del teatro tenda esistente su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappale 53, foglio 40 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nella possibilità attuale e futura di organizzare da parte del comune, tramite l'A.P.T.M., manifestazioni indispensabili per l'attività turistica di Livigno (Sondrio);

Vista la deliberazione comunale espressa in data 27 aprile 1995, n. 38, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappale 53, foglio 40 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione; l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7227

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della coltivazione e del recupero di una cava da parte del sig. Albareda Emilio. (Deliberazione n. VI/3764).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431», con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 19 giugno 1992, prot. n. 25711, dal sig. Albareda Emilio per la realizzazione di coltivazione e recupero cava di monte su un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale 1 (per la sola parte in ambito di cava), foglio 23 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella garanzia di sostentamento di almeno sei persone residenti;

Vista la delibera del consiglio comunale espressa in data 23 settembre 1994, n. 35, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni della giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale 1, foglio 23, per la sola parte in ambito di cava e secondo le successive considerazioni che si esporranno per meglio inserire il piano di coltivazione e recupero nell'ambiente tutelato anche in relazione alle verifiche aggiornate cartograficamente, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7226

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piccolo impianto montano atto alla produzione di energia elettrica da parte dei signori Quaini-Tarca. (Deliberazione n. VI/3765).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 2 maggio 1995, prot. n. 20812, dai signori Quaini-Tarca per la realizzazione di piccolo impianto montano produzione energia elettrica su un'area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappali 10, 75, 56, 81, 82, 85, 86, 89, 76, 144, 194, 197, 198, 199, 121, 123, foglio 20 (per la sola parte oggetto dei lavori), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella produzione di energia elettrica utile per le attività economiche e sociali dei richiedenti e per il mantenimento/miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nel nucleo edilizio montano esistente;

Vista la delibera della giunta comunale espressa in data 3 aprile 1995, n. 63, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni della giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Val Masino (Sondrio), mappali 10, 75, 56, 81, 82, 85, 86, 89, 76, 144, 194, 197,

198, 199, 121, 123, foglio 20 (per la sola parte oggetto dei lavori), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAFTA

95A7231

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Piuro dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della sistemazione di fabbricati agricoli ed annessi da parte del sig. De Curto Davide ed altri. (Deliberazione n. VI/3766).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui, sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 23 giugno 1995, prot. n. 31069, dal signor Del Curto Davide ed altri per la realizzazione di sistemazione fabbricati agricoli ed annessi su un'area ubicata nel comune di Piuro (Sondrio), mappali 16, 24, 22, foglio 1 (per la sola parte oggetto dei lavori) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica anche in considerazione che in sede di inoltro al sindaco di Piuro dello stralcio in argomento si provvederà ad indicare alcuni aggiustamenti progettuali che mitigheranno il complessivo impatto delle opere stesse;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel mantenere e migliorare le attività esistenti sia di natura agricola di presidio del territorio montano che di supporto del turismo locale;

Vista la delibera comunale espressa in data 10 marzo 1995, n. 22, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni della giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Piuro (Sondrio), mappali 16, 24, 22, foglio 1 (per la sola parte oggetto dei lavori), dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7230

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Zandobbio dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un'attività estrattiva di roccia dolomitica da parte del sig. Sottocornola Giuseppe della ditta Granulati Zandobbio S.r.l. (Deliberazione n. VI/3771).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 29 settembre 1994, prot. n. 47107, da parte del sig. Sottocornola Giuseppe della ditta Granulati Zandobbio S.r.l. per la realizzazione di attività estrattiva in ampliamento a cava esistente su un'area ubicata nel comune di Zandobbio (Bergamo), mappali 1274, 1273, 1272, 954, 2845, 2813, 2823 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'ampliamento di area di cava esistente ai fini dell'estrazione di roccia dolomitica;

Vista la certificazione della provincia di Bergamo espressa in data 30 settembre 1993, n. 68863/DA/dz con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Zandobbio (Bergamo), mappali 1274, 1273, 1272, 954, 2845, 2813, 2823 dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7233

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'ampliamento di un serbatoio antincendio, di opere di presa ed annessi da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/3779).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 6 luglio 1995, prot. n. 32536, dal comune di Berbenno di Valtellina per la realizzazione di serbatoio antincendio ed annesso acquedotto rurale su un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappali 5, 90, 121, foglio 6 (per la sola parte oggetto dei lavori) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939 nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella predisposizione dei necessari presidi antincendio;

Vista la delibera di giunta comunale espressa in data 29 giugno 1995, n. 363, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappali 5, 90, 121, foglio 6 (per la sola parte oggetto dei lavori), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GALLA

95A7222

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'adeguamento della pendenza della copertura e la riqualificazione del piano sottotetto di un immobile da parte dei signori Furlotti Paola e Angelo. (Deliberazione n. VI/3780)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 31 maggio 1995, prot. n. 26671, dai signori Furlotti Paola e Angelo per la realizzazione di riqualificazione piano sottotetto ed adeguamento pendenza falde di copertura su un'area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappale 199 (solo per la parte oggetto dei lavori), foglio 42, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel mantenimento del patrimonio edilizio;

Vista la certificazione sindacale espressa in data 23 maggio 1995, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappale 199 (solo per la parte oggetto dei lavori), foglio 42, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7228

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della ristrutturazione di un edificio da parte del sig. Bonetti Arnaldo. (Deliberazione n. VI/3781).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 7 agosto 1995, prot. n. 37148, dal sig. Bonetti Arnaldo per la realizzazione di ristrutturazione edificio esistente su un'area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappale 315, foglio 18 (solo per la parte oggetto dei lavori) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella necessità sancita da atto deliberatorio del comune che il recupero del patrimonio edilizio della Val di Mello (Val Masino) soddisfa interessi pubblici inderogabili;

Vista la delibera di giunta comunale espressa in data 28 novembre 1994, n. 295, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Val Masino (Sondrio), mappale 315, foglio 18 (per la sola parte oggetto dei lavori), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: GAETA

95A7232

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 20 aprile 1995.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del promontorio orientale del Lido Rossello nel comune di Realmonte.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il verbale della commissione provinciale BB.NN.PP., del 25 ottobre 1990, pubblicato all'albo pretorio del comune di Realmonte il 30 novembre 1990;

Visto il decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 25 del 16 maggio 1992 che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1989, dichiarava di notevole interesse paesaggistico le località Punta Grande, Scala dei Turchi e Monte Rosso, ricadenti nella fascia costiera del territorio comunale di Realmonte e apponeva il vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, nella medesima fascia di territorio;

Visto il decreto n. 7174 del 23 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 58 del 4 dicembre 1993, che apponeva il vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sull'abitato di Lido Rossello ricadente nella fascia costiera del territorio comunale di Realmonte;

Visto il decreto n. 5567 del 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 1994, che prorogava il suddetto vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, della fascia costiera del territorio comunale di Realmonte e dell'abitato di Lido Rossello (decreti nn. 5111/1992 e 7174/1993);

Visto il verbale della commissione provinciale BB.NN.PP. di Agrigento, che nella seduta del 15 giugno 1993 ha ritenuto, per quanto di competenza, di estendere il vincolo panoramico già esistente fino alla punta del promontorio orientale del Lido Rossello;

Accertato che il predetto verbale del 15 giugno 1993 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Realmonte e depositato nella segreteria del comune stesso, dal 16 luglio 1993, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Osservato che il vincolo proposto tiene conto di tutti gli elementi che hanno concorso a determinare la «proposta» della commissione. Nell'esaminare la proposta di vincolo della fascia costiera del territorio comunale di Realmonte si osserva che, esaminate le circostanziate segnalazioni pervenute alla Soprintendenza da parte di privati e di associazioni culturali, si è reso necessario avviare le procedure di tutela ambientale finalizzate alla salvaguardia dell'intera fascia costiera del comune di Realmonte, comprendente anche l'abitato di Lido Rossello;

In considerazione del fatto che le aree marginali ad est dell'abitato di Lido Rossello, nel tratto più vicino alla battigia ed a vista della restante zona costiera già vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939, coincidenti con il piede dei Calanchi argillosi, si conservano ancora integre nei loro aspetti orografici e morfologici ad esclusione di una limitata estensione sulla punta meridionale interessata da uno spianamento eseguito in epoca non recente;

Ritenuto, inoltre, che quest'area di notevole pregio paesistico ed a vista della limitrofa e più vasta area costiera già vincolata, in cui sarebbero possibili eventuali grossi interventi edificatori, non può essere sottratta al controllo degli enti preposti alla tutela degli interessi paesaggistico-ambientali.

La commissione provinciale BB.NN. di Agrigento, esprimendo la più sentita preoccupazione per le sorti di un'area, che, seppur limitata in estensione, conserva integre le proprie peculiarità ambientali del tutto omogenee e perfettamente inserite nella rimanente parte di fascia costiera già in precedenza vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939, ad ampliamento ed integrazione della individuazione delle caratteristiche salienti del paesaggio descritte nel verbale n. 22 del 25 ottobre 1990, come di seguito relaziona sulle caratteristiche strutturali del paesaggio.

Nel vasto panorama costiero del territorio di Realmonte si costituiscono come emergenze ambientali variamente modellate i vari promontori.

Sicché essi, per chi da qualsiasi punto elevato voglia ammirarne in modo unitario lo splendore del panorama mostrano, con ritmo serrato, il contrastato succedersi di forme e colori variamente definiti dalla luce e dallo spazio.

Da Punta Maiata volgendo lo sguardo verso ponente il panorama ha il contorno netto di Capo Rossello caratterizzato da una corposa massa rocciosa a strapiombo sul mare. All'interno del cono visuale che unisce Punta Maiata a Capo Rossello si erge il promontorio che limita a sud-est la baia del Lido Rossello (appena percepibile in quanto completamente incassata entro i due promontori che la delimitano), contrapponen-

dosi nettamente sullo sfondo di Capo Rossello sia per le forme che per il diverso colore del materiale litologico di cui è costituito.

Proprio dal promontorio posto ad est di Lido Rossello inizia, per una diversa condizione litostratigrafica, il formarsi di ripidi calanchi in successione graduale fino al bianco masso di trubi della cosidetta Scala dei Turchi o Punta Maiata, determinando così quel variegato e per certi versi singolare aspetto del panorama costiero di questa parte del territorio di Realmonte.

Tale essenziale peculiarità del paesaggio si riesce pure ad apprezzare attraverso una visione dal basso, dalla breve spiaggia della baia di Lido Rossello, da cui ancora più netta si scorge la rapida ma graduale successione di forme e colori dalla punta del promontorio orientale della baia sino al maestoso candore della pietra bianca della Scala dei Turchi.

Se dalla prima visione era il bruno corpo terroso di Capo Rossello maculato dal verde della vegetazione, a fare da secco contrappunto all'omogeneo lidore delle chiare e levigate forme di Punta Maiata, dal basso si riesce a cogliere la successione graduale degli strati litologici che conferiscono all'area compresa tra il promontorio ad est di Lido Rossello sino alla Punta Maiata particolare bellezza.

Questi particolari aspetti del paesaggio, pur nella loro specifica discontinuità, contribuiscono in modo determinante, essendone parte strutturalmente integrante, alla complessa unitarietà dell'intero paesaggio costiero restituendogli maggiore pregio ambientale.

Come rilevato a seguito di dettagliata relazione geologica redatta da funzionari geologi solo recentemente assegnati alla soprintendenza, il promontorio che delimita a sud-est l'abitato di Lido Rossello è caratterizzato da singolarità di tipo geologico per la esistenza di calanchi argillosi il cui tipico aspetto è la sintesi di processi millenari determinatisi dagli agenti esogeni.

Esso è parte integrante di una fascia in cui è riscontrabile una stratigrafia con peculiarità sedimentologiche e paleontologiche di notevole interesse a riferimento regionale ed interregionale.

L'importanza di tale successione è legata al fatto che in questo contesto sono state individuate una serie di caratteristiche geologiche per l'interpretazione del succedersi di eventi sedimentari non comuni, riferibili al ciclo pliocene-pleistocene inferiore.

Come sopra evidenziato, per dette non comuni peculiarità di natura geologica recentemente accertate, la punta del promontorio orientale di Lido Rossello, essendo tra l'altro a vista dalla Scala dei Turchi, si costituisce come parte unitariamente integrabile a quel paesaggio naturale che il vincolo panoramico già decretato dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione intende tutelare. Cosicché la commissione provinciale delle bellezze naturali e panoramiche, nella sua attuale composizione ritiene che le norme di salvaguardia, di cui al verbale n. 22 del 25 ottobre 1990, formulato dalla precedente commissione delle bellezze naturali e panoramiche, debbano essere imposte anche in questa parte di territorio costiero in cui probabili interventi edificatori non organici sicuramente recherebbero notevole danno alla intera fascia costiera tutelata. Si ritiene che, comunque, in tale limitata area, ove sono state rilevate opere, seppur non recenti, di spianamenti e riporti, proprio per essere vicinissima alla battigia e a ridosso dei calanchi, non possono essere consentibili trasformazioni tali da arrecare pregiudizio alla visione da Punta Maiata verso occidente e dalla spiaggia di Lido Rossello verso quest'ultima, né tantomeno quelle opere che potrebbero recare irreversibile nocumento alla attuale conformazione del fronte meridionale del promontorio.

Di conseguenza, la commissione provinciale delle bellezze naturali e panoramiche propone l'estensione del vincolo panoramico alla punta del promontorio orientale di Lido Rossello, definita catastalmente con quelle porzioni di particelle 620, 126, 129, 131 e 133 del foglio 20 del comune di Realmonte, ricadenti in zona B3 del vigente piano di fabbricazione, ad oriente della strada che conduce sino all'estremo lato sud-orientale dell'abitato e terminante in una piccola piazzola nei pressi della spiaggia, in modo da assicurare all'intera fascia costiera vincolata unitarietà paesaggistica senza soluzione di continuità e, contemporaneamente per assicurare la salvaguardia specifica di un tratto di costa che per i suoi aspetti geologici, paleontologici e morfologici mostra in se stessa peculiarità di notevole interesse naturalistico.

Quanto sopra sia per le rilevate preoccupazioni scaturite dalle varie segnalazioni, per cui l'area di che trattasi sarebbe gravata dal rischio di irreversibili alterazioni che recherebbero danno alla visione panoramica attualmente offerta dalla Scala dei Turchi, sia per i nuovi elementi e dati in materia di studi scientifici che la Soprintendenza è stata recentemente in grado di acquisire. In particolare, la perimetrazione dell'area ricadente nella proposta di vincolo si identifica secondo la descrizione che segue:

il perimetro del territorio da vincolare, ricadente interamente nel foglio di mappa 20 del comune di Realmonte, coincide con la zona B3 del piano di fabbricazione del Lido Rossello, partendo dall'angolo sud-est della particella 133 prosegue lungo il limite meridionale di quest'ultima e delle particelle 131, 129, 126, fino a quando incrociando la particella 620 sale in direzione nord lungo il limite ovest della particella stessa.

All'incrocio con l'angolo della particella 292 devia in direzione nord-est fino a raggiungere il limite nord-est della particella 620, ridiscendendo a sud-est attraversando le particelle 126, 129, 131 e 133, e, seguendo il limite est della particella 133, si chiude ricongiungendosi all'angolo sud-est della particella 133;

Esaminate le opposizioni proposte, tutte nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497/1939, da:

comune di Realmonte, in persona del sindaco *pro-tempore*, con atto del 12 ottobre 1993;

Rilevato, nel merito delle opposizioni, che le motivazioni addotte possono così riassumersi:

1) a differenza di quanto avvenuto per l'originaria proposta del 30 ottobre 1990 ed in occasione delle riunioni precedenti, il sindaco del comune opponente non

e stato invitato in occasione della nuova perimetrazione per esprimere la propria opinione sulla regolamentazione degli interventi urbanistici nel territorio;

2) si contesta la perimetrazione di cui al verbale del 15 giugno 1993, adottata dalla commissione, non tanto per l'esigenza di tutelare dal punto di vista paesaggistico una parte molto limitata della frazione, quanto invece per aderire alle segnalazioni di privati e di associazioni culturali. I motivi per i quali la commissione provinciale delle bellezze naturali di Agrigento ha ritenuto di includere le uniche poche aree rimaste nella zona B3 della frazione di Lido Rossello, sono esattemente in contrasto con quelli per i quali prima tale zona era stata sottratta al vincolo pesaggistico.

Nel verbale del 25 ottobre 1992, che ha dato vita al decreto n. 5111 del 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 25 del 16 maggio 1992, la commissione allora ritenne non meritevole di tutela la stessa zona, e, successivamente a tale decreto il comune di Realmonte ha rilasciato alcune concessioni edilizie nell'area vincolanda, tanto che è già avvenuta la costruzione di alcuni immobili nella stessa direttrice di visuale che la commissione provinciale delle bellezze naturali oggi intende tutelare;

3) il vincolo paesaggistico proposto, essendo la zona B3 totalmente edificata e completamente urbanizzata, circostanza questa posta in rilievo nel decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992, che ha respinto a suo tempo le osservazioni dei privati e delle associazioni ambientalistiche e che oggi invece costituiscono la premessa della mutata perimetrazione, appare in contrasto con le disposizioni contenute nel decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni come sopra richiamato;

Viste le controdeduzioni della competente soprintendenza, la quale risponde ai singoli punti come segue:

1) ai sensi dell'art. 31, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975 non e piu prevista la presenza obbligatoria del sindaco tra i componenti della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

2) le motivazioni che hanno indotto la commissione a formulare la proposta di vincolo del promontorio orientale della baia del Lido Rossello non sono in contrasto con quelle espresse nel vincolo precedentemente imposto nella restante area costiera, infatti, solo di recente la soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento è stata in grado di acquisire elementi e dati in materia di studi geologici riferiti alla specifica area proposta a vincolo la cui tutela si rende indispensabile per preservarne le non comuni peculiarità. La precedente commissione, per la particolare situazione dei luoghi, non aveva ritenuto di sottrarre all'esclusiva regolamentazione dello strumento urbanistico le basse pendici sud-occidentali del promontorio perché le eventuali costruzioni potevano essere inserite visivamente nell'ambito della circoscritta area edificata di Capo Rossello senza interferire con la rimanente area costiera;

3) successivamente per le modificazioni prodotte alla morfologia dei luoghi con spianamenti e regolarizzazioni proprio sul margine sud-orientale del promontorio veniva ad essere ridotta quella parte di terreno che dapprima fungeva da schermo naturale alla visione della cosiddetta Scala dei Turchi. Tale esclusività di appartenenza fisica degli eventuali corpi edilizi sarebbe venuta meno (così come poi si è verificato collegando panoramicamente questi ultimi nell'ambito del più vasto paesaggio sottoposto in precedenza a vincolo).

La commissione propone, con questo nuovo verbale, l'estensione del vincolo in modo da assicurare all'intera fascia costiera unitarietà paesaggistica senza soluzione di continuità e, contemporaneamente, per assicurare la salvaguardia specifica di un tratto di costa che per i suoi aspetti geologici, palentologici e morfologici mostra in se stessa peculiarità di notevole interesse naturalistico.

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 15 giugno 1993 a supporto della proposta di vincolo della punta orientale della baia di lido Rossello, come sopra descritta, sono sufficientemente congrue e testimoniano dell'interesse pubblico rivestito dall'area in questione per l'eccezionale valore rappresentato da tutti quegli aspetti naturalistici, geomorfologici ed antropici, che si fondono in un contesto di unitarietà paesistitca di rilevante pregio;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le su accennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale del 15 giugno 1993;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la punta orientale della baia di Lido Rossello, come sopra descritta, in conformità della proposta del 15 giugno 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la punta orientale della baia di Lido Rossello, descritta come sopra e delimitata nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Realmonte, perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta ufficiale, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Realmonte, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo del comune di Realmonte.

Palermo, 20 aprile 1995

L'assessore: SARACENO

95A7263

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 18 del titolo X relativo alla facoltà di medicina e chirurgia è inserito il seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

Art. 1 (*Istituzione, durata e finalità*). — Art. 19. Il corso di laurea in biotecnologie ha la durata di 5 anni ed è articolato nei seguenti indirizzi: biotecnologie farmaceutiche (facoltà di farmacia, biotecnologie industriali (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) e biotecnologie mediche (facoltà di medicina e chirurgia).

L'ordinamento degli studi dei diversi indirizzi dovrà fornire al laureato specifiche competenze nei seguenti settori: il biotecnologo farmaceutico dovrà essere in grado di progettare molecole bioattive da ottenere attraverso processi biotecnologici analizzandone le proprietà chimiche e farmacologiche, il biotecnologo industriale dovrà essere in grado di progettare, isolare, analizzare e caratterizzare molecole ottenibili attraverso processi biotecnologici ed anche di ottimizzare la produzione industriale tenendo conto della tutela dell'ambiente e della salute, il biotecnologo medico dovrà coniugare una solida preparazione di base ad una adeguata conoscenza della patologia umana al fine di sviluppare e trasferire strumenti biotecnologici innovativi ai settori della diagnosi, della prevenzione e della terapia.

Il corso di laurea può essere attivato nelle facoltà di farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali e medicina e chirurgia coerentemente con gli indirizzi prescelti. Allorquando nella Università siano attivati diversi indirizzi, la parte comune dei diversi indirizzi avrà uno svolgimento unitario. Alla organizzazione e gestione del corso di laurea concorreranno oltre le facoltà presso le quali il corso è attivato, anche le altre facoltà sopra indicate.

L'Università indicherà nel regolamento didattico di Ateneo le modalità per la collaborazione tra le facoltà interessate nella finalità di un pieno utilizzo delle risorse umane e strutturali disponibili o acquisibili. Il corso di laurea è articolato in aree irrinunciabili comuni a tutti gli indirizzi ed in aree specifiche caratterizzanti i diversi indirizzi.

Il diploma di laurea verrà rilasciato dalla facoltà presso cui lo studente ha seguito l'indirizzo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni legislative. Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della struttura didattica in base alle esigenze del mercato del lavoro e alla disponibilità delle risorse.

L'accesso al primo anno del corso di laurea, nei limiti dei posti stabiliti è subordinato al superamento di un esame le cui modalità vengono pubblicizzate nel manifesto degli studi.

Art. 2 (*Articolazione dei corsi*). — Il corso di laurea si svolge per corsi monodisciplinari e integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi didattici indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari corrispondenti. La frequenza dei corsi è obbligatoria. L'impegno didattico complessivo è di circa 3200 ore, 1250 delle quali sono comuni per tutti gli indirizzi delle diverse facoltà. Delle restanti ore, da un minimo di 450 ad un massimo di 900 ore, a seconda dell'indirizzo prescelto, sono riservate al consiglio della struttura didattica per specifiche esigenze formative. L'attività didattica deve essere svolta, per almeno il 25% sotto forma di attività tecnico-pratiche.

Ogni anno di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. È possibilile, tuttavia, svolgere corsi aventi una durata di circa 50 ore. Della commissione d'esame fanno parte tutti i docenti del corso integrato.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver sostenuto un numero d'esami non inferiore a 26 né superiore a 32. Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

L'attività di laboratorio, nonché la preparazione della tesi di laurea potranno essere svolte, in parte, anche all'esterno dell'Università presso qualificate istituzioni italiane e straniere pubbliche e private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di ricerca o di progettazione.

Le ore di insegnamento previste sono riportate nel successivo art. 4, sia per quanto riguarda le aree fondamentali comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea in biotecnologie che per quanto riguarda le aree caratterizzanti ogni specifico indirizzo.

Art. 3 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio della struttura didattica:

a) propone il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

c) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, la cui denominazione dovrà essere desunta dai settori scientifico-disciplinari. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

d) ripartire il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che visafferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

f) indica il numero dei corsi di cui lo studente deve aver superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 4 (*Articolazione del corso di laurea in aree formative*). — Le aree culturali sono suddivise in aree comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea e in aree specifiche caratterizzanti il singolo indirizzo che si aggiungono integrandosi alle aree comuni e costituiscono il completamento della laurea in biotecnologie.

L'area 12, farmacologia generale, è obbligatoria per gli indirizzi: biotecnologie farmaceutiche e biotecnologie mediche. Per gli altri indirizzi le ore relative possono essere utilizzate dal consiglio della struttura didattica per integrare le altre aree comuni o per specifiche esigenze dei singoli indirizzi.

A) AREE FONDAMENTALI COMUNI PER TUTTI GLI INDIRIZZI DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

1 - *Area matematica*: 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e dell'analisi numerica, con padronanza di quegli strumenti di calcolo e di metodologia che trovano applicazione nella formulazione quantitativa di modelli matematici dei processi di livello cellulare e biomolecolare. Gli argomenti suddetti vengono illustrati con una formulazione orientata ad una descrizione algoritmica e quindi molto legata all'uso del calcolatore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di avere acquisito i concetti di informatica e statistica applicati ai problemi di natura biotecnologica, nonché aspetti tecnologici in relazione alle strumentazioni deputate alla valutazione quantitativa di analisi e di funzionali biologici.

Settori scientifico-disciplinari: A02A, A02B, A04A, K05A, K05B, K06X, S01B.

2 - *Area fisica*: 100 ore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la formulazione classica dei grandi settori della fisica (meccanica, termodinamica, ottica ed elettromagnetismo) che sono alla base della comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Deve inoltre acquisire le conoscenze di fisica moderna per quanto attiene ai principi della

meccanica quantistica ed ondulatoria con riferimento alla struttura della materia ed all'interazione radiazione-materia. Allo studente dovranno essere impartite le basi teoriche per lo studio di alcune metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici. Una particolare attenzione riceveranno le attività di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

3 - *Area chimica*: 200 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere appreso le conoscenze fondamentali della chimica generale (struttura e proprietà degli elementi, natura del legame chimico, termodinamica chimica, cinetica chimica, elettrochimica) e della chimica inorganica. Lo studente inoltre deve acquisire le conoscenze di base della chimica organica (proprietà delle diverse classi di composti, principali reazioni organiche) con particolare attenzione alle molecole di interesse biologico ed alle sostanze chimiche organiche naturali. Infine egli deve acquisire le basi metodologiche e tecnico-sperimentali per le sintesi organiche.

Gli studenti dovranno approfondire lo studio delle proprietà delle molecole inorganiche ed organico-biologiche di interesse biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C02X, C03X, C05X.

4 - *Area biologia generale*: 100 ore.

Lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della biologia generale e cellulare con particolare riferimento alle nozioni necessarie per la preparazione della ricerca ed alla produzione biotecnologica. Lo studente deve essere in grado di riconoscere gli elementi distintivi delle diverse forme di vita, costituenti essenziali degli organismi viventi e le diverse forme di riproduzione e sviluppo. Deve inoltre conoscere le funzioni dei diversi compartimenti ed organelli cellulari, la replicazione e l'espressione dell'informazione genica ed il flusso di energia nel contesto metabolico. Lo studente deve inoltre conoscere il ruolo funzionale delle diverse strutture nell'organizzazione della cellula e nei rapporti di questa con l'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E02A, E11X, E13X.

5 - *Area genetica*: 100 ore.

Lo studente deve conoscere gli elementi fondamentali della genetica generale e molecolare. Deve saper descrivere il materiale nelle diverse organizzazioni genomiche, cromosomiche e geniche, le relative forme mutate e le modalità della loro trasmissione ereditaria, asessuata e sessuata, nei virus, nei batteri e negli eucarioti inferiori e superiori.

Lo studente deve inoltre conoscere le basi molecolari della ricombinazione genica e dei processsi che mediante il trasferimento genico permettono la modificazione dal corredo genetico di procarioti ed eucarioti.

Settori scientifico-disciplinari: E11X, E13X, F03X, G04X.

6 - *Area microbiologica*: 100 ore.

Lo studente deve apprendere le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione strutturale e molecolare e alle funzioni di microrganismi pro- ed eucarioti, con particolare riguardo ai fattori che ne regolano la crescita, la moltiplicazione e le attività metaboliche. Egli deve inoltre acquisire conoscenza di organizzazione strutturale e molecolare dei virus, nonché della loro attività e replicazione.

Settori scientifico-disciplinari: E12X, F05X, G08B, V32A.

7 - *Area immunologia*: 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi fondamentali a livello cellulare e molecolare del sistema immunitario e della sua regolazione come deve apprendere le metodologie atte ad evocare una risposta immunitaria utile ad essere impiegata nelle biotecnologie. Deve altresì apprendere i principi fondamentali e le tecnologie per l'applicazione di sistemi immunitari all'analisi di epitopi specifici.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, V31A.

8 - *Area biochimica*: 150 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze fondamentali della struttura e funzione dei maggiori componenti cellulari, con particolare riguardo alle proteine nei loro ruoli strutturale e catalitico e alle membrane cellulari e ai loro ruoli fondamentali, della bioenergetica e del metabolismo ossidativo; dei metabolismi dei carboidrati, lipidi, aminoacidi; dei meccanismi fondamentali dal trasferimento dell'informazione genetica e del suo controllo; dei meccanismi di trasduzione ed amplificazione dei segnali delle cellule a diversa complessità evolutiva.

Deve inoltre possedere le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi di regolazione metabolica.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

9 - *Area tecnologia cellulari e biomolecolari*: 100 ore.

Lo studente deve apprendere e saper applicare le tecnologie di colture cellulari per la propagazione di linee stabilizzate o di colture primarie. Deve saper coltivare ed isolare i virus, i microrganismi procariotici ed eucariotici. Deve conoscere le diverse procedure per la trasformazione e trasfezione cellulare e saperle applicare. Deve conoscere la tecnologia del DNA ricombinante per poter clonare frammenti specifici da genoteche genomiche o di DNA, per poterli subclonare, amplificare ed analizzare attraverso mappe di restrizione e sequenza. Deve conoscere i vettori di espressione precariotici ed eucariotici per poterli utilizzare nella ricerca e nella produzione di molecole con interesse scientifico ed applicativo.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E13X, G08B.

10 - *Area biologia molecolare*: 100 ore.

Lo studente deve apprendere i principi di analisi molecolare delle macromolecole biologiche sul piano strutturistico e funzionale. Lo studente deve conoscere i principi a livello molecolare che sono alla base dei processi cellulari e differenziativi e di applicazione del

DNA ricombinante per la generazione di cellule ed organismi geneticamente modificati. Particolare attenzione dovrà essere data alla struttura delle proteine ed ai principi di ingegneria proteica.

Settori scientifico-disciplinari: E04B, E13X.

11 - *Area economico-normativa e bioetica*: 50 ore.

Lo studente deve conoscere le regolamentazioni per la organizzazione e la gestione del laboratorio, con particolare riferimento alle normative che regolano la manipolazione ed il rilascio di organismi geneticamente modificati, nonché gli aspetti deontologici derivanti dall'applicazione delle biotecnologie. Lo studente deve infine conoscere la problematica relativa alla protezione della proprietà intellettuale in campo biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C08X, F02X, P02A, P02B, N01X.

12 - *Area farmacologia generale*: 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione e degli effetti dei farmaci a livello cellulare e molecolare, con particolare attenzione ai meccanismi recettoriali e ai nuovi aspetti introdotti dall'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo studio di molecole ad attività farmacologica. Lo studente deve avere i concetti fondamentali della tossicologia. A questo proposito deve saper valutare l'attività tossicologica dei prodotti di processi industriali con particolare riguardo all'impatto nel ciclo biologico, tossicologico e nell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E07X, V33A.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE MEDICHE

Facoltà di medicina e chirurgia

13 - *Area delle strutture biologiche integrate*: 200 ore.

Lo studente deve approfondire i rapporti fra struttura e funzioni (anatomo-fisiologia) nonché le basi microscopiche ed ultrastrutturali di organi e tessuti.

Settori scientifico-disciplinari: E06A, E09A, E09B.

14 - *Area delle funzioni biologiche integrate*: 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi biochimico-molecolari del funzionamento degli organi in condizioni fisiologiche e le relazioni di tipo regolativo che esistono tra i vari organi e sistemi. Particolare risalto verrà dato a quei temi che più direttamente coinvolgono problematiche di tipo biomedico, come quelli relativi al funzionamento del sistema nervoso, delle ghiandole endocrine, del sistema immunitario.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

15 - *Area della biologia cellulare e molecolare e della genetica*: 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi teoriche relative alle funzioni dei geni, a quelle delle membrane cellulari e degli organi intracellulari.

Settori scientifico-disciplinari: E04B, E13X, F03X.

16 - *Area della biologia dei microrganismi*: 100 ore.

Lo studente deve approfondire le conoscenze di microbiologia, virologia e parassitologia e deve apprendere le metodologie biotecnologiche applicabili alla diagnostica e nella utilizzazione di microorganismi e vettori virali.

Settori scientifico-disciplinari: F05X, E12X, V32A.

17 - *Area della patologia umana*: 200 ore.

Lo studente deve apprendere i fondamenti eziopatogenetici della patologia umana, con particolare riguardo alle basi molecolari dei difetti ereditari e delle malattie genetiche.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, F04B, F06C.

18 - *Area della farmacologia*: 150 ore.

Lo studente deve approfondire le nozioni fondamentali di farmacologia generale, cellulare, molecolare e deve acquisire la metodologia di laboratorio biologico-farmacologica e biotecnologica nella produzione di farmaci. Lo studente deve anche acquisire elementi di farmacocinetica umana.

Settori scientifico-disciplinari: E07X.

19 - *Area delle biotecnologie riproduttive*: 100 ore.

Lo studente deve apprendere le nozioni fondamentali riguardanti le differenti tecniche di fecondazione assistita (fertilizzazione in vitro, trasferimento intra-tubarico dei gameti, ecc.) e le tecnologie connesse (microiniezione, congelamento, ecc.) come deve conoscere i sistemi e gli apparati per la somministrazione intermittente e prolungata di ormoni e le tecniche per immagini per la valutazione ed il trattamento delle patologie riproduttive maschili e femminili.

Settori scientifico-disciplinari: F20X.

20 - *Area della diagnostica biotecnologica*: 200 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza e la pratica delle principali metodologie diagnostiche di patologia molecolare e cellulare, comprese quelle applicate alla diagnostica per immagini.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, F18X.

21 - *Area della terapia genica*: 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi teoriche e le metodologie di laboratorio per lo sviluppo applicativo di terapie geniche.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, F07A.

22 - *Area della epidemiologia e medicina molecolare e della metodologia della ricerca*: 250 ore.

Lo studente deve apprendere le basi metodologiche, le conoscenze teoriche e quelle pratiche per la messa a punto di tecniche biotecnologiche applicabili alla diagnostica epidemiologica molecolare per la prevenzione di malattie ad incidenza familiare oppure dovute ad alterazioni strutturali o funzionali del genoma umano.

Settori scientifico-disciplinari: F01X, F02X, F0YA, F04B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1995

Il rettore: TECCE

95A7236

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1995

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1993;

Visto il decreto rettorale 29 ottobre 1993, n. 169;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal comitato tecnico ordinatore della facoltà di architettura nella seduta del 5 maggio 1995;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data 31 maggio 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 ottobre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di Statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con il decreto indicato nelle premesse e successivamente modificato ed integrato, è ulteriormente modificato come appresso relativamente alle norme che disciplinano il corso di laurea in architettura:

All'art. 57:

I ciclo (I e II anno, ore 1740);

al punto B, corsi monodisciplinari o integrati (ore 1200);

all'area II: sostituire i corsi integrati di Storia dell'architettura contemporanea (gruppo H12X) ore 60 e di Storia della città e del territorio (gruppo H12X) ore 60 con il corso monodisciplinare di storia dell'architettura contemporanea (gruppo H12X) ore 120;

al comma 9, tra i corsi che lo studente deve aver superato per il passaggio dal I al II ciclo: sostituire corso integrato dell'Area II con storia dell'architettura contemporanea.

II ciclo (III e IV anno, ore 1860),

al punto B, corsi monodisciplinari o integrati (ore 1200),

all'area II, sostituire i corsi integrati di Storia dell'architettura (gruppo H12X) ore 60 e di Storia del giardino e del paesaggio (gruppo H12X) ore 60 con il corso monodisciplinare di Storia della città e del territorio (gruppo H12X) ore 120;

all'area V: sostituire i corsi integrati di Disegno industriale (gruppo H09C) ore 60 e di Progettazione ambientale (gruppo H09A) ore 60 con il corso monodisciplinare di Disegno industriale (gruppo H09C) ore 120;

all'area IX: sostituire i corsi integrati di Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia (gruppo N05X) ore 60 e di Diritto urbanistico (gruppo N05X) ore 60 con il corso monodisciplinare di Diritto urbanistico (gruppo N05X) ore 120;

all'area XI: sostituire i corsi integrati di Cartografia tematica per l'architettura e per l'urbanistica (gruppo H11X) ore 60 e di Disegno automatico (gruppo H11X) ore 60 con il corso monodisciplinare di Rilievo urbano e ambientale (gruppo H11X) ore 120.

III ciclo (V anno, ore 900),

al punto B, corsi monodisciplinari o integrati (ore 720),

tra le discipline a scelta dello studente eliminare disegno industriale (Area V, gruppo H09C) ed aggiungere:

storia del giardino e del paesaggio (Area II, gruppo H12X); Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia (Area IX, gruppo N05X).

All'allegato *A*:

Area XI: Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente:

tra le discipline attivabili comprese nel gruppo H11X disegno, aggiungere rilievo urbano e ambientale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 30 ottobre 1995

Il rettore: GIANNELLA

95A7264

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 1994, n. 147) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in fisica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 5 ottobre 1995;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - corso di laurea in fisica, sostituendo totalmente l'art. 98 - corso di laurea in fisica:

«Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha una durata di quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi indirizzi di durata annuale. Il consiglio di corso di laurea, sulla base delle competenze locali e delle risorse disponibili, può attivare uno o più indirizzi tra quelli previsti dal decreto 23 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 147 del 25 giugno 1994.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri).

È consentita l'organizzazione di una annualità in due moduli differenziati.

Parte delle attività didattiche pratiche potrà essere svolta anche presso laboratori o centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà superare la prova di conoscenza di una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito diciotto annualità, di norma organizzate in diciassette corsi annuali e due corsi semestrali, e superato i relativi esami in numero comunque non superiore a venti, fatti salvi eventuali esami in soprannumero.

A - FORMAZIONE DI BASE

L'organizzazione della formazione di base è la seguente:

Area formativa 1 - *Matematica.*

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nei settori: A01C Geometria
A02A Analisi matematica
A03X Fisica matematica

di cui due devono essere di Analisi matemtica.

Area formativa 2 - *Fisica.*

Sono obbligatorie le seguenti 9 annualità:

n. 2 in B01A Fisica generale
n. 2 in B02A Fisica teorica
B02B Metodi matematici della Fisica
n. 1 in B03X Struttura della materia
n. 1 in B04X Fisica nucleare e subnucleare
n. 3 di sperimentazioni tra B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia
B04X Fisica nucleare e subnucleare
B05X Astronomia ed astrofisica

Area formativa 3 - *Chimica.*

È obbligatoria la seguente annualità:

n. 1 nel settore C03X Chimica generale ed inorgan.

I corsi delle aree formative 1 e 2, quando non di esperimentazioni, sono accompagnati da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante.

Nel caso di attivazione di più corsi omonimi il consiglio di corso di laurea ne determinerà l'afferenza ai vari indirizzi.

Per consentire al consiglio di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al III anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al IV anno, richiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

B - INDIRIZZI

Il Consiglio di corso di laurea può scegliere le materie dei vari indirizzi attivati dai settori scientifico disciplinari la cui sigla inizi con una delle lettere a fianco indicate:

indirizzo teorico generale (A, B);
indirizzo di fisica nucleare e subnucleare (B);
indirizzo di fisica della materia (B);
indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B);
indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M);
indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, E);
indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, D);
indirizzo elettronico cibernetico (B, K);
indirizzo di fisica applicata (B, K).

Ciascuno degli indirizzi attivati sarà articolato in tre annualità e in due moduli semestrali (che, a richiesta dello studente, potranno essere sostituiti da un'unica annualità) in modo che, complessivamente, due annualità siano strettamente caratterizzanti ed almeno una annualità corrisponda ad un laboratorio specialistico, ad eccezione dell'indirizzo teorico generale per cui sarà sufficiente un modulo semestrale a carattere fenomenologico o di laboratorio.

I primi quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico e vanno finalizzati, a seconda dell'indirizzo, all'attività di ricerca in fisica teorica od alle conoscenze di base delle teorie e delle metodologie sperimentali nei campi della fisica nucleare e subnucleare, della fisica della materia, dell'astronomia e della fisica spaziale.

Gli altri indirizzi hanno lo scopo di avviare il laureato in fisica verso attività in cui i fisici hanno una consolidata presenza.

Il consiglio di corso di laurea può stabilire che uno degli insegnamenti annuali del quarto anno possa essere seguito al terzo anno. In tal caso dovrà indicare il corso del terzo anno che dovrà essere seguito in sostituzione al quarto anno.

La facoltà puo, sulla base di effettive esigenze e competenze locali, istituire un indirizzo locale, che comunque dovrà mantenere la formazione di base riportata in *A* (Formazione di base).

C - PROPEDEUTICITÀ E SBARRAMENTI

I corsi dei primi due anni devono essere seguiti prima dei corsi degli anni successivi.

I corsi con l'indicazione I e II sono rispettivamente propedeutici agli analoghi corsi con l'indicazione II e III. Essi constano di corsi distinti con esami distinti.

Possono iscriversi al terzo anno solo gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami.

Possono sostenere esami del terzo anno solo studenti che abbiano superato gli esami di analisi matematica I e II e fisica generale I e II.

Possono iscriversi al quarto anno solo gli studenti che abbiano superato almeno otto esami.

Possono sostenere esami del quarto anno solo gli studenti che abbiano superato l'esame di Istituzioni di fisica teorica, fatta eccezione per l'esame relativo all'eventuale corso di cui al quinto comma del punto B.

D - ESAME DI LAUREA

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea, che deve comprendere in ogni caso almeno la discussione di una tesi scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

L'argomento della tesi può vertere su qualsiasi materia prevista dall'ordinamento didattico del corso di laurea per l'indirizzo prescelto dallo studente, oppure su altra materia, purché autorizzato dal consiglio di corso di Laurea.

E - ELENCO DEI CORSI UFFICIALI D'INSEGNAMENTO

Il consiglio di corso di laurea propone annualmente alla facoltà i corsi ufficiali di insegnamento da attivare, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori disciplinari.

Propone inoltre le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici.

Propone infine quale parte di un insegnamento annuale può essere considerata equivalente ad un modulo semestrale.

Settore A01A:

logica matematica.

Settore A01B:

algebra;
algebra superiore;
teoria dei gruppi.

Settore A01C:

geometria;
geometria differenziale;
geometria superiore;
topologia.

Settore A02A:

analisi funzionale;
analisi matematica;
analisi superiore;
teoria delle funzioni.

Settore A02B:

calcolo delle probabilità e statistica matematica.

Settore A03X:

fisica matematica;
istituzioni di fisica matematica;
meccanica del continuo;
meccanica razionale;

meccanica razionale con elementi di meccanica statistica;
meccanica superiore;
sistemi dinamici;
teorie relativistiche.

Settore A04A:

analisi numerica;
calcolo numerico;
calcolo numerico e programmazione;
matematica computazionale.

Settore B01A:

acquisizione ed analisi di dati della fisica;
acustica;
elettromagnetismo;
esperimentazioni di fisica (settore B01A);
fisica dei dispositivi elettronici;
fisica generale;
fisica superiore;
laboratorio di fisica generale;
laboratorio di tecnologie fisiche;
metodi di osservazioni e misura;
metrologia;
ottica;
ottica elettronica;
strumentazioni fisiche;
termodinamica.

Settore B01B:

archeometria;
biofisica (settore B01B);
esercitazioni di fisica sperimentale;
fisica;
fisica biologica;
fisica biomedica;
fisica medica;
fisica sanitaria;
fisica sperimentale;
laboratorio di biofisica;
laboratorio di fisica;
metodi fisici della biologia;
metodologie fisiche per i beni culturali;
proprietà strutturali della materia biologica;
radioprotezione;
strumentazione fisica per medicina e biologia;
tecniche fisiche per diagnostica biomedica.

Settore B01C:

complementi di fisica;
didattica dell'astronomia;
didattica della fisica;
fondamenti della fisica;
metodologie della fisica;
preparazione di esperienze didattiche;
storia dell'astronomia;
storia della fisica.

Settore B02A:

elettrodinamica;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica teorica;
istituzioni di fisica teorica;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
onde elettromagnetiche;
relatività;
teoria dei campi;
teoria dei processi irreversibili;
teoria dei sistemi a molti corpi;
teoria della gravitazione;
teoria delle interazioni fondamentali;
teorie quantistiche.

Settore B02B:

applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
fisica dei sistemi non lineari;
fisica numerica;
metodi computazionali della fisica;
metodi matematici dell'astronomia;
metodi matematici della fisica;
metodi probalistici della fisica;
tecniche di calcolo della fisica teorica.

Settore B03X:

biomateriali;
elettronica quantistica;
esperimentazioni di fisica (settore B03X);
fenomeni cooperativi e transizioni di fase;
fisica atomica;
fisica dei laser;
fisica dei liquidi;
fisica dei materiali;
fisica dei metalli;
fisica dei plasmi;
fisica dei polimeri;
fisica dei semiconduttori;
fisica delle basse temperature;
fisica delle superfici;
fisica dello stato solido;
fisica molecolare;
laboratorio di fisica della materia;
ottica quantistica;
proprietà elettromagnetiche della materia;
spettroscopia;
struttura della materia;
superconduttività;
teoria quantistica della materia;

Settore B04X:

astrofisica nucleare e subnucleare (settore B04X);
esperimentazioni di fisica (settore B04X);
fisica degli acceleratori;
fisica dei neutroni;
fisica dei reattori;
fisica delle particelle elementari;
fisica nucleare;
fisica subnucleare;
istituzioni di fisica nucleare e subnucleare;
laboratorio di fisica nucleare e subnucleare;
misure nucleari;
metodi sperimentali della fisica subnucleare;
radioattività;
reazioni nucleari;
spettroscopia nucleare;

teoria delle forze nucleari;
teoria delle interazioni subnucleari;
teoria della struttura nucleare.

Settore B05X:

astrofisica;
astrofisica delle alte energie;
astrofisica nucleare e subnucleare (settore B05X);
astrofisica teorica;
astronomia;
astronomia nautica;
cosmologia;
esperimentazioni di fisica (settore B05X);
fisica cosmica;
fisica dei pianeti;
fisica della gravitazione;
fisica delle galassie;
fisica del mezzo interstellare;
fisica spaziale;
fisica solare;
fisica stellare;
meccanica celeste;
plasmi astrofisici;
radioastronomia;
spettroscopia astronomica;
tecniche astrofisiche;
tecniche spaziali.

Settore C02X:

chimica fisica;
chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
chimica teorica;
elettrochimica;
spettroscopia molecolare.

Settore C03X:

chimica dei materiali;
chimica generale ed inorganica.

Settore C04X:

chimica delle macromolecole.

Settore D04A:

fisica della terra solida;
fisica terrestre (settore D04A);
geodesia (settore D04A);
geofisica;
sismologia;
sismometria.

Settore D04C:

fisica dell'ambiente;
fisica della terra fluida;
fisica dell'atmosfera;
fisica terrestre (settore D04C);
laboratorio di fisica dell'ambiente;
laboratorio di fisica terrestre.

Settore E01E:

bioenergetica;
fotobiologia (settore E01E).

Settore E02B:

biologia cellulare (settore E02B).

Settore E04A:

biofisica (settore E04A);
fisiologia cellulare;
fisiologia molecolare.

Settore E04B:

biochimica fisica;
biologia molecolare.

Settore E05A:

biochimica.

Settore E06A:

biofisica (settore E06A).

Settore E10X:

biofisica applicata;
biofisica (settore E10X);
fisica delle macromolecole;
tecnologie biomediche (settore E10X).

Settore K01X:

circuiti integrati a microonde;
dispositivi elettronici;
elaborazione elettronica di segnali e immagini;
elettronica;
elettronica biomedica;
elettronica dello stato solido;
elettronica nucleare;
fotonica;
microelettronica;
optoelettronica;
strumentazione e misure elettroniche;
teorie dei circuiti elettronici.

Settore K02X:

elaborazione ottica dei segnali;
interazione bioelettromagnetica.

Settore K03X:

teoria dei segnali.

Settore M07B:

epistemologia;
filosofia della scienza;
metodologia delle scienze naturali.

Settore M08E:

storia della scienza;
storia del pensiero scientifico.

Settore M09A:

pedagogia generale.

Settore M10A:

psicologia cognitiva».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 31 ottobre 1995

Il rettore

95A7265

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco dei film lungometraggio di produzione italiana che sono stati esclusi dalla programmazione obbligatoria e dai conseguenti benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel periodo 1° marzo 1993-31 dicembre 1994.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, si comunica che nel supplemento ordinario n. 1 al n. 1 - Anno 1995 - del Bollettino ufficiale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo è pubblicato l'elenco dei film lungometraggio di produzione italiana che sono stati esclusi dalla programmazione obbligatoria e dai conseguenti benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel periodo 1° marzo 1993-31 dicembre 1994.

95A7272

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere l'utilizzazione del riferimento al nome del vitigno Verdicchio nella presentazione del vino ad indicazione geografica tipica «Marche» limitatamente alla commercializzazione dei vini, designati con la citata indicazione geografica tipica, ottenuti dalle uve provenienti dalla vendemmia 1995.

Tenuto conto delle esigenze di carattere commerciale connesse alla produzione delle uve provenienti dal vitigno Verdicchio ottenute prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 11 ottobre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1995).

Ha stabilito che esclusivamente per il prodotto derivante dalla vendemmia 1995 sia consentito utilizzare nella presentazione del vino ad indicazione geografica tipica «Marche» il riferimento al nome del vitigno Verdicchio.

95A7273

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Belpasso

Il decreto interministeriale n. 2238 del 18 dicembre 1984, concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Belpasso (Catania), viene rettificato come segue:

il decreto interministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1989, n. 49, viene rettificato dal presente decreto del 13 giugno 1995, n. 384, nella misura della superficie del terreno, di cui è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato sito in comune di Belpasso (Catania) al foglio n. 93, particella n. 499, prospicente il mappale n. 420, da erronea misurazione mq 8591 a esatta misurazione di mq 5144, ed indicato nella planimetria predisposta in data 23 settembre 1983 del succitato decreto.

95A7278

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 dicembre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1598,65
ECU	2048,19
Marco tedesco	1114,20
Franco francese	320,21
Lira sterlina	2454,73
Fiorino olandese	995,18
Franco belga	54,201
Peseta spagnola	13,035
Corona danese	287,50
Lira irlandese	2539,62
Dracma greca	6,748
Escudo portoghese	10,596
Dollaro canadese	1170,91
Yen giapponese	15,864
Franco svizzero	1371,53
Scellino austriaco	158,34
Corona norvegese	252,69
Corona svedese	244,26
Marco finlandese	373,43
Dollaro australiano	1181,72

95A7331

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni allo statuto dell'Associazione assistenza infanzia poliomelitica, in Roma

Con decreto ministeriale 16 novembre 1995 l'Associazione assistenza infanzia poliomelitica, con sede in Roma, via Papiniano, 58, è stata autorizzata ad apportare modifiche al proprio statuto sociale così come indicato nel nuovo testo dello statuto sociale stesso, composto di 22 articoli, debitamente vistato.

95A7274

Autorizzazione all'Associazione assistenza morale e sociale negli istituti oncologici, in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 16 novembre 1995 l'Associazione assistenza morale e sociale degli istituti oncologici (A.M.S.O.), con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Roma, via Gaeta n. 19, int. 2, dello stimato valore di L. 720.000.000.

95A7276

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 16 novembre 1995 la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Aldo Rampinini, con testamento olografo pubblicato per atto Paolo Consolandi notaio in Milano numero di repertorio 70821 consistente in titoli di Stato del valore nominale di L. 12 000 000

95A7275

Autorizzazione all'Associazione nazionale per la lotta contro l'A.I.D.S., in Roma, a conseguire una eredità

Con decreto ministeriale 16 novembre 1995 l'Associazione nazionale per la lotta contro l'A I.D S. (A N L A I D.S.), con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire l'eredità disposta dalla sig.ra Porta Luigia con testamento pubblico registrato per atto dott. Leonardo Grano, notaio in Valenza numero di repertorio 45240, consistente in 1/5 dell'asse ereditario pari a L. 120 000.000

95A7277

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 13 agosto 1994)

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 21, seconda colonna, secondo comma, dove è scritto: «Con decreto ministeriale n. 559/C.22546.XV.J*(387)* del 10 giugno 1994...», leggasi: «Con decreto ministeriale 559/C.22546.XV.J*(397)* del 10 giugno 1994...».

95A7191

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1994)

Nell'estratto del decreto n. 559/C.23137.XV.J(405) del 10 giugno 1994, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 22, prima colonna, dove è scritto: «"... per colpi d'artiglieria terrestre - denominata FB'463", che la *ditta* Simmel difesa S.p.a....», leggasi: «"...per colpi d'artiglieria terrestre - denominata FB-463", *conforme al disegno SR 0013* che la *società* Simmel difesa S.p.a. ...»; nella medesima pagina, all'ultimo comma della stessa colonna, nell'estratto del decreto n. 559/C.4139.XV.(480) del 20 giugno 1994, dove è scritto: «...produrre nel proprio stabilimento di *San Giorgio su Legnano (Milano)*, ...», leggasi: «...produrre nel proprio stabilimento di *Colleferro (Roma)*,...».

95A7190

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 del 7 settembre 1994)

Nell'estratto del decreto n. 559/C.18057.XV.J(334) del 20 giugno 1994, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 13, prima colonna, dove è scritto: «... produrre nel proprio stabilimento di *San Giorgio su Legnano (Milano)*, ...», leggasi: «... produrre nel proprio stabilimento di *Colleferro (Roma)*,...».

95A7189

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 dell'11 settembre 1995)

Nell'estratto del decreto n. 559/C.21849.XV.J(515) del 7 agosto 1995, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 20, prima colonna, secondo comma, dove è scritto: «*Super* Star cod. 007», leggasi: «*Mini* Star cod. 007».

95A7192

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.		
- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.		
- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ **(06) 85082149/85082221** - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 8 4 0 9 5 *

L. 1.300